



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Cepagatti (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 30 novembre 2015, n. 32 relativa alle *"Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata"* nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015"*, successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016"*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 24 luglio 2018, n. 16, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018"*;

viste le deliberazioni nn. 232/2016/INPR, n. 131/2017/INPR, n. 5/2019/INPR, n. 44/2019/INPR e n. 114/2019/INPR di questa Sezione regionale di controllo con le quali sono stati fissati i termini per l'invio delle relazioni, concernenti gli esercizi 2015-2016-2017-2018;

viste le relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Cepagatti ai rendiconti 2015 e 2016 trasmesse mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L, rispettivamente in data 28 febbraio 2017, e in data 20 dicembre 2017, e le relazioni ai rendiconti 2017 e 2018 trasmesse mediante il sistema applicativo Con.TE, rispettivamente in data 26 marzo 2019 e 31 gennaio 2020;

vista la deliberazione n. 14, dell'11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2021";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni relative alle aree di attività di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 23 febbraio 2021, n. 6, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Luigi Di Marco;

FATTO

1. Il Comune di **Cepagatti (PE)**- 10.889 abitanti - ha approvato, oltre i termini di legge il rendiconto 2015, con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 6 maggio 2016, ed il rendiconto 2016, con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 4 maggio 2017, mentre sono stati approvati nei termini di legge il rendiconto 2017, con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 30 aprile 2018, ed il rendiconto 2018 con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 30 aprile 2019.

L' Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare negli esercizi 2015, 2017 e 2018. Al contrario nell'esercizio 2016, l'Organo di revisione ha rilevato *"la mancata nomina e conseguente rimessa del conto dell' Agente contabile dell' Anagrafe e Stato Civile"* ed ha, altresì, specificato che *"l' Ente non ha allegato al Rendiconto la nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate"*.

Questa Sezione ha, pertanto, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di ulteriori fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione, nonché di procedere all'esame della documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.

L'esame condotto dalla Sezione in ordine al riaccertamento straordinario dei residui ed alla conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione, per le caratteristiche peculiari del controllo e del monitoraggio, si basa sui dati contabili dell'Ente sinteticamente

rappresentati nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, ferma restando la competenza e la responsabilità dell'Ente e dell'Organo di revisione in merito all'applicazione dei principi contabili in relazione alle singole partite, anche alla luce delle osservazioni di questa Sezione.

Sono stati richiesti chiarimenti per le vie brevi, in merito ad alcuni aspetti relativi dei questionari ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018, a cui ha fatto seguito la comunicazione della Responsabile del servizio finanziario (acquisita al protocollo di questa Sezione n. 594 del 8 febbraio 2021), che ha provveduto a trasmettere, altresì, la seguente documentazione:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 09 luglio 2015, avente ad oggetto "*Disavanzo straordinario di amministrazione. Approvazione modalità di ripiano ai sensi del d.m. 2 aprile 2015*";
- piano di ammortamento del mutuo di anticipazione di liquidità ai sensi del d.l. 08 aprile 2013 n. 35;
- indicatori di tempestività dei pagamenti relativi agli anni 2015, 2016 2017 e 2018;
- FCDE anni 2015-2018;
- determinazione n.59 del 31 maggio 2016 con la quale è stato adottato il Piano di recupero ai sensi dell'art. 4 ai sensi del d.l. n. 16 del 2014;
- deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 03 maggio 2019;
- determinazione n. 97 del 20 maggio 2019 con la quale il Piano di recupero predisposto con la determinazione n. 59 del 2016 è stato rimodulato.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011).

Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Venendo all'esame dei rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 deve prendersi le mosse dagli esiti del riaccertamento straordinario dei residui - effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i. - approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 26 maggio 2015. A seguito di tale operazione si è originato un incremento del risultato di amministrazione pari ad euro 785.447,34: in particolare il risultato di amministrazione 2014 è passato da euro 947.002,52 ad euro 1.732.449,86 al 1° gennaio 2015. L'Ente con l'operazione di riaccertamento straordinario ha cancellato definitivamente, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate residui attivi per euro 559.549,21 e residui passivi per euro 1.724.317,17. Sono stati reimputati residui attivi e residui passivi che hanno portato alla costituzione di un FPV di euro 4.762.563,91, interamente ascrivibili alla parte in conto capitale. Al netto delle somme accantonate pari ad euro 938.992,07 (FCDE) e delle somme vincolate pari ad euro 1.571.364,14 l'operazione di riaccertamento straordinario ha determinato un risultato negativo pari ad euro 777.906,35 (cfr. voce *"Totale parte disponibile"* di cui all'allegato n. 5/2 al d.lgs. n. 118 del 2011).

Sul punto, questa Sezione ricorda che a regime (ossia, per i disavanzi che emergono successivamente all'operazione di riaccertamento straordinario ex art. 3, co. 7, d.lgs. n. 118/2011) il ripiano del disavanzo deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate dall'art.188 Tuel. Quando il disavanzo è emerso in sede di riaccertamento straordinario all'1.1.2015, il ripiano deve essere rispettoso anche delle ulteriori modalità prescritte dal decreto Mef del 2 aprile 2015 avente ad oggetto: *"Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011"*.

In ossequio al citato decreto Mef l'eventuale disavanzo (la voce 'totale parte disponibile' del prospetto di cui all'allegato 5/2 al d.lgs. 118/2011 che riporta un valore negativo) può essere ripianato con modalità temporali più favorevoli.

Ne deriva che, mentre *«la quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto*

2014» deve essere ripianata «dagli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», l'eventuale "maggiore disavanzo" al 1° gennaio 2015, rispetto al risultato di amministrazione al dicembre 2014 come sopra definito - e soltanto quello - può essere ripianato avvalendosi delle previsioni del decreto Mef del 2 aprile 2015 in non più di 30 esercizi, ai sensi dell'art. 3, co. 16, del d.lgs. 118/2011. Il ripiano del maggiore disavanzo emerso al 1° gennaio 2015 deve essere verificato dall'ente in sede di approvazione del rendiconto 2015 (e poi in sede di approvazione dei rendiconti successivi) ai sensi dell'art. 4 del citato decreto Mef del 2015. Nel dettaglio, il citato articolo prevede quanto segue: «1. in sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016- 2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

Al riguardo l'Ente ha provveduto a trasmettere la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 9 luglio 2015, che ha disposto l'adozione di un piano trentennale di finanziamento del disavanzo straordinario di amministrazione a carico dei bilanci degli esercizi 2015-2044, mediante l'applicazione di una quota annua pari a 25.930,21. In aggiunta dalla tabella 3 "risultato di amministrazione 2015-2018", si può verificare il miglioramento del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 rispetto a quello rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

3. In riferimento ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 si osserva che il Comune, all'esito dell'istruttoria svolta in base ai questionari ed alle relazioni predisposte dall'Ente e dall'Organo di revisione, negli esercizi analizzati, presenta un equilibrio di parte corrente pari ad euro 942.431,74 nell'esercizio 2015, euro 337.777,12 per l'esercizio 2016, euro 489.387,57 nell'esercizio 2017, ed euro 651.491,49 nell'esercizio 2018.

Tabella 1 - Equilibrio di parte corrente 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0	20.779,40	0,00	4.613,6
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-25.930,21	-25.930,21	-25.930,21	-25.930,21
Titolo I - Entrate tributarie	5.959.612,07	5.854.230,73	5.898.609,21	6.650.334,69
Titolo II - Trasferimenti correnti	350.761,44	367.075,29	293.020,71	343.884,61
Titolo III - Entrate Extra tributarie	1.027.027,38	791.816,19	805.007,9	771.086,22
Totale entrate correnti	7.337.400,89	7.013.122,21	6.996.637,82	7.765.305,52
Totale spese correnti	6.379.658,23	6.685.397,36	6.329.953,09	6.864.297,32
Impegni conferiti nel fondo pluriennale vincolato	20.779,40	0,00	4.613,6	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Quote di capitale dei prestiti ottenuti	177.898,49	224.380,94	146.753,35	228.200,1
Somma finale	733.134,56	98.193,1	489.387,57	621.491,49
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente	0,00	22.773,69	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	209.297,18	216.810,33	0,00	30.000,00
Entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate diverse utilizzate per il rimborso quote capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di parte corrente allargata	942.431,74	337.777,12	489.387,57	651.491,49

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati del riaccertamento straordinario, SIRTEL, BDAP e pareri dell'Organo di revisione

Si evidenzia che nell'esercizio 2016 l'Ente ha applicato l'avanzo di amministrazione alla spesa corrente per euro 22.773,69.

La possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stata oggetto di intervento normativo nell'ambito della legge di bilancio per il 2019. Infatti, ai commi 897-898 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è previsto che: "897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel

primo esercizio del bilancio di previsione [...] 898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione". Peraltro, in termini analoghi e in via interpretativa, si erano pronunciate alcune Sezioni Regionali di controllo (cfr. del. n. 52 del 2019 Sez. Toscana e n. 127 del 2018 Sez. Campania), in base ai principi contabili e al Tuel. A seguito della novella normativa, l'Ente dovrà, quindi, nelle proprie future determinazioni, attenersi scrupolosamente a quanto previsto in via legislativa.

Tornando all'esame dell'equilibrio di parte corrente, si rileva, nell'esercizio 2016, un'incongruenza fra i dati della relazione al rendiconto 2016 (pagina 8) ed i dati inseriti in BDAP (in particolare, nella relazione al rendiconto non è presente l'importo di euro 25.930,21 per "recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente"; importo correttamente inserito in BDAP).

Inoltre, negli esercizi 2015, 2016 e 2018 si rileva la presenza di entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, pari rispettivamente ad euro 209.297,18, euro 216.810,33 ed euro 30.000,00.

Si evidenzia, infine, che l'Ente ha correttamente imputato negli esercizi in esame la quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (euro 25.930,21).

Il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

4. In riferimento all'equilibrio di parte capitale si ricorda che le spese di investimento, devono ricevere copertura dalle risorse acquisite per il loro finanziamento, ossia da entrate in conto capitale, accensione di prestiti, fondo pluriennale vincolato in conto capitale, utilizzo dell'avanzo di competenza e risorse di parte corrente che in base alla legge o ai principi contabili si possono destinare agli investimenti. L'Ente presenta nel quadriennio in esame un equilibrio di parte capitale pari ad euro 102.004,26 nel 2015, euro 43.683,15 nel 2016, euro 121.247,07 nel 2017 ed euro 453.166,26.

Tabella 2 - Equilibrio di parte capitale 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Equilibrio di parte capitale	102.004,26	43.683,15	121.247,07	453.166,26

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, BDAP e pareri dell'Organo di revisione

Si segnala, poi, che l'equilibrio relativo all'esercizio 2015 è stato rielaborato dalla Sezione poiché l'Organo di revisione aveva indicato in maniera errata i Fondi Pluriennali Vincolati (FPV) in entrata ed in uscita.

A tal fine si ricorda il punto 5.4 dell'allegato 4-2 del decreto legislativo 118 del 2011 secondo cui "l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente".

5. L'Ente chiude i rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 con un risultato di amministrazione positivo pari rispettivamente ad euro 2.446.564,92 nel 2015, euro 2.663.669,67 nel 2016, euro 3.041.026,59 nel 2017 ed euro 3.675.914,66 nel 2018. Effettuati gli accantonamenti ed i vincoli tutte le annualità in esame chiudono con una "Parte disponibile", comunque, positiva.

Tabella 3 - Risultato di amministrazione 2015 - 2018

	2015	2016	2017	2018
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	2.446.564,92	2.663.669,67	3.041.026,59	3.675.914,66
PARTE ACCANTONATA				
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	983.699,60	1.219.337,14	1.468.491,93	1.220.370,20
<i>Fondo anticipazioni liquidità d. l. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti</i>	-	*0,00	1.316.729,73	1.279.951,67
<i>Fondo perdite società partecipate</i>	0,00	0,00	0,00	8.964,97
<i>Fondo contenzioso</i>	0,00	0,00	100.000,00	140.000,00
<i>Altri accantonamenti</i>	0,00	0,00	104.800,00	91.799,82
TOTALE PARTE ACCANTONATA	983.699,60	1.219.337,14	2.990.021,66	2.741.086,66
PARTE VINCOLATA				
<i>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili</i>	0,00	1.352.490,39	0,00	0,00
<i>Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altri vincoli</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	1.400.000,00	1.352.490,39	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	-	-	-	651.491,49
PARTE DISPONIBILE	62.865,32	91.842,14	51.004,93	283.336,51

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, BDAP e pareri dell'Organo di revisione

* Il Fondo anticipazioni liquidità d. l. 35 del 2013 e s. m. e r. per l'esercizio 2016 è stato erroneamente imputato nella parte vincolata del risultato di amministrazione.

5.1 Relativamente al FCDE l'Organo di revisione ha specificato nelle rispettive relazioni che per la sua quantificazione è stato utilizzato il metodo ordinario.

In particolare, negli esercizi in esame l'Ente ha specificato di aver applicato per ciascuna annualità le rispettive percentuali di abbattimento, sebbene tale facoltà sia stata concessa dal legislatore per il calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione, ma non in sede di rendiconto.

Giova ricordare che questa Corte ha più volte evidenziato (*ex plurimis* cfr. Sez. controllo Lombardia n. 120/2019/PRSE), con valutazioni pienamente condivise anche da questa Sezione, che non è corretto applicare il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a consuntivo abbattendo

l'accantonamento al 36 per cento (nel 2015), 55 per cento (nel 2016), 70 per cento (nel 2017) (facoltà - come detto - riconosciuta, al contrario, dal legislatore per il bilancio di previsione), stante la *ratio* dell'istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità (analiticamente disciplinato dall'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 recante il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"). L'accantonamento a FCDE, infatti, ha la precipua finalità di evitare che le spese siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. In questo senso, il principio contabile sopra citato stabilisce che «sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione...», ma per evitare che tali entrate di dubbia esigibilità possano essere utilizzate per il finanziamento di voci di spesa, nel bilancio di previsione è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio), mentre, a consuntivo, si procederà in via ordinaria ad accantonare al FCDE una quota del risultato di amministrazione.

Nel bilancio di previsione, in linea generale, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata per assicurare la totale copertura del valore della differenza della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

A consuntivo, operando le contabilizzazioni su dati effettivi e non sulle stime, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata, invece, applicando «all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti», il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi.

Chiarita la *ratio* del FCDE e, conseguentemente, le modalità fissate "a regime" dal legislatore per calcolarne la consistenza sia a previsione sia a consuntivo, deve altresì evidenziarsi che l'art. 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha integrato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 prevedendo che: «con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo». In altri termini, il citato comma 509, limitatamente al bilancio di previsione, consente all'ente locale di

scegliere se adeguarsi immediatamente o solo progressivamente alle prescrizioni del principio contabile in materia di FCDE.

In sede di rendiconto, invece, fin dal primo esercizio di applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'Ente accantona, nell'avanzo di amministrazione, l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio (cfr. paragrafo 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011).

Per quanto rappresentato, si ritiene che la facoltà dell'Ente di abbattere la consistenza del FCDE accantonata sul risultato di amministrazione non fosse possibile a consuntivo; pertanto, il metodo di calcolo adottato dal Comune di Cepagatti per l'accantonamento a FCDE - a consuntivo - non appare corretto.

In relazione alla congruità in termini relativi rispetto al totale dei residui si è passati da un risultato pari al 13 per cento del 2015 al 17 per cento del 2018: a fronte dell'incremento del fondo si è registrata, in vero, una lieve riduzione dei residui attivi. La stessa percentuale ricalcolata al netto dei residui dei titoli 2-4-9 (per il solo esercizio 2015 titoli 2-4-6), sale al 14 per cento nel 2015 ed al 19 per cento nel 2018.

In riferimento al Fondo anticipazioni liquidità *ex* d.l. n. 35 del 2013, e successivi rifinanziamenti, nella relazione al rendiconto 2018 l'Organo di revisione ha specificato che l'Ente ha ottenuto nel 2013, ai sensi del decreto del MEF 7 agosto 2015 una anticipazione di liquidità di euro 1.431.900,52 dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di 30 anni. Tuttavia, a differenza di quanto stabilito dalla normativa (e dalle indicazioni della Sezione delle Autonomie dapprima con la deliberazione n. 19/2014/QMIG e successivamente con deliberazione n. 33/2015/QMIG), si rileva, come già segnalato da questa Sezione con deliberazione n. 62/2017/PRSE, che l'accantonamento in un'apposita voce del risultato di amministrazione viene costituito soltanto a decorrere dall'esercizio 2016 (nell'esercizio l'accantonamento era stato costituito nella parte vincolata del risultato di amministrazione, a decorrere dal 2017 il fondo è stato correttamente inserito nella parte accantonata), sebbene l'anticipazione sia stata erogata a favore dell'Ente a decorrere dall'esercizio 2013.

Pur prendendo atto della corretta costituzione del FAL a partire dall'esercizio 2017, si raccomanda all'Ente di provvedere anche per il futuro alla corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, continuando ad apportare idoneo accantonamento nel risultato di amministrazione.

In relazione al Fondo rischi per contenzioso l'Ente ha costituito un apposito accantonamento a decorrere dall'esercizio 2017 (fondo contezioso pari ad euro 100.000,00). Nell'ultimo esercizio in esame il suo ammontare è stato incrementato rispetto al precedente per un importo pari ad euro 40.000,00: tuttavia, l'Organo di revisione rileva "l'assenza di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente al 31 dicembre 2018". Pertanto, in relazione alle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione, dato il numero e la qualità dei contenziosi in essere, ma invita l'Ente ad effettuare una ricognizione precisa al termine di ogni esercizio finanziario così come indicato dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h).

In merito al Fondo perdite aziende e società partecipate pari per l'esercizio 2018 ad euro 8.964,97, si rileva la mancata applicazione del metodo di cui al comma 552 dell'art. 1 della legge 147 del 2013 e al comma 2 dell'art. 21 del d.lgs.175 del 2016. L'Organo di revisione in relazione alle quote accantonate al Fondo perdite partecipate (in base alle quote possedute, il fondo presenta una consistenza pari al 72 per cento rispetto alle perdite registrate nell'esercizio 2017 dalle società partecipate dal Comune), ritiene l'importo totale inserito nel fondo complessivamente congruo, nonostante la non corretta applicazione delle norme, raccomandando per il futuro una quantificazione coerente con la disciplina vigente in materia. Da ultimo, in "altri fondi e accantonamenti" pari ad euro 91.799,82, l'Organo di revisione ha specificato che per euro 89.779,82 si tratta di accantonamenti per debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2018 segnalati dal responsabile del Servizio finanziario (di cui si tratterà nel dettaglio al punto n. 9), e per euro 2.000,00 è stato costituito l'accantonamento per indennità di fine mandato.

Alla luce del quadro sopra evidenziato, si richiama l'Ente ad attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e del fondo contenzioso, la cui adeguata quantificazione, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

6. In riferimento alla gestione dei residui nella tabella successiva è riportata l'evoluzione per il quadriennio in esame.

Tabella 4 - Gestione residui 2015 - 2018

Residui al 31 dicembre	2015	2016	2017	2018
Totale residui attivi	7.665.541,10	7.177.189,25	7.461.519,16	6.950.940,38
Totale residui passivi	3.709.860,62	3.243.205,01	3.117.461,47	3.220.233,39

Fonte: Elaborazione della sezione su dati SIRTEL, BDAP, Relazione dell'Organo di revisione

L'ammontare complessivo dei residui attivi mostra un andamento decrescente (ad eccezione dell'esercizio 2017 che registra un incremento) così come i residui passivi, che si riducono progressivamente nel triennio 2015-2017 ed aumentano, invece, nell'esercizio 2018.

Si osservano percentuali di formazione dei residui attivi in particolare per gli esercizi 2017 e 2018 pari rispettivamente al 34 per cento ed al 30 per cento, contro percentuali di riscossione del 27 per cento nel 2017 e del 37 per cento nel 2018.

Rilevante è la mole dei residui attivi dei titoli I e III: in particolare la somma dei residui del titolo I e del titolo III degli esercizi 2017 e 2018 rappresenta rispettivamente il 74 per cento ed il 79 per cento rispetto al totale dei residui attivi.

Questa Sezione sottolinea che *“il mantenimento di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità è idoneo ad influenzare negativamente il risultato di amministrazione e la sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché la stessa attendibilità del rendiconto dell'ente e configura un'irregolarità contabile alla quale occorre porre rimedio, anche perché ... può incidere sull'esistenza stessa dell'avanzo di amministrazione che deve essere effettivo e reale”* (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 230/2019/PRSE).

Relativamente ai residui passivi si evidenziano quote di formazione pari al 24 per cento nell'esercizio 2017 e al 26 per cento nel 2018. In merito alla quota di smaltimento dei residui passivi si rileva un *trend* in crescita, che dal 53 per cento del 2017 sale al 75 per cento del 2018. Come è noto, il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate.

Alla luce di quanto rappresentato, questa Sezione si riserva di verificare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

7. Inoltre, la stessa evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. Nello specifico, nel quadriennio 2015-2018, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'articolo 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, ha fatto registrare i seguenti valori:

- esercizio 2015: 35 giorni;
- esercizio 2016: 45 giorni;

- esercizio 2017: 42 giorni;

- esercizio 2018: 34 giorni.

Tali dati sono stati trasmessi dall'Ente con nota n. 594 dell'8 febbraio 2021, in quanto non pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente. Su tale aspetto si richiama l'Ente al pieno rispetto degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione.

8. Con riguardo alla gestione della liquidità, il Comune, nel quadriennio 2015-2018, presenta un fondo cassa finale come indicato nella seguente tabella.

Tabella 5 - Gestione di cassa (competenza e residui)

	2015	2016	2017	2018
FONDO CASSA al 31.12	2.929.702,30	2.338.836,33	1.948.482,93	1.736.747,24
Fondi vincolati	695.346,74	695.346,74	523.986,24	375.287,96

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati SIRTEL, BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

Nella relazione dell'Organo di revisione per l'esercizio 2016 si specifica che "la non corrispondenza tra la cassa dell'Ente e quella del Tesoriere Banca Popolare di Bari alla data del 31 dicembre 2016 per euro 214,66 delle quali: - euro 214,86 riconducibili a n. 4 reversali incassate dall'Ente ma non contabilizzate dall'istituto di credito che con mail del 16 gennaio 2017 ne ha dato evidenza e che ad oggi l'Ente ha regolarizzato; - euro 0,20 differenza dovuta ad un errore del Tesoriere che in data odierna ha provveduto a regolarizzarlo come si evince dal saldo della Banca Popolare di Bari".

Anche nell'esercizio 2017 l'Organo di revisione evidenzia che "il conto del tesoriere non coincide con le risultanze delle scritture contabili tenute dai servizi finanziari dell'ente per l'importo di euro 214,86 riconducibili a n.4 reversali incassate dall'ente ma non contabilizzate dall'istituto di credito. L'Organo di revisione aveva già evidenziato detta differenza nel verbale n. 51 del 25 gennaio 2017 relativo alla verifica di cassa del IV trimestre 2016".

Nell'anno 2018 si riscontra la coincidenza fra le risultanze delle scritture contabili con il fondo di cassa del tesoriere.

In tema di flussi finanziari, nel quadriennio in esame, appare opportuno segnalare che l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

9. In riferimento alla spesa di personale l'Organo di revisione ha verificato che la spesa per il personale impegnata negli esercizi è contenuta rispetto ai limiti imposti dalla normativa vigente ed inoltre l'Ente ha rispettato le disposizioni previste dal d.l. n. 78/2010. Nel questionario al rendiconto 2016 l'Organo di revisione ha specificato che l'Ente versa nell'ipotesi di cui all'art. 4 del d.l. n. 16 del 2014, in particolare "l'Ente nel 2015 ha effettuato la ricostituzione del fondo salario accessorio ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate. L'importo da recuperare è risultato pari ad euro 289.057,56; con la deliberazione della razionalizzazione delle spese comunali la Giunta nel 2016 ha stabilito che i risparmi conseguiti e certificati dalla sottoscritta, pari ad euro 70.301,82 fossero destinati interamente al riassorbimento delle somme indebitamente erogate. Il recupero è stato avviato a decorrere dall'anno 2016 per 10 anni (2016 - 2025).

Nel piano di rientro è previsto che dal 2017 venga recuperata una somma annuale pari ad euro 28.905,76 finanziata dal fondo salario accessorio e dal piano di razionalizzazione. La Giunta ha altresì disposto, che le effettive e aggiuntive economie eventualmente realizzate e certificate a consuntivo dall'organo monocratico di revisione, saranno destinate, nella misura del 100 per cento, alla contrattazione integrativa ai fini del recupero delle somme erogate in eccesso".

In riferimento al recupero delle somme indebitamente erogate, come specificato dall'Organo di revisione, l'Ente ha dapprima destinato euro 70.301,82 con l'approvazione del piano di razionalizzazione (deliberazione n. 29 del 31 marzo 2016) ed ha successivamente adottato il piano di recupero con determinazione n. 59 del 31 maggio 2016. Nel corso dell'esercizio 2019, in considerazione delle maggiori somme recuperate nei primi tre anni di applicazione del piano, con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 3 maggio 2019 è stato deciso di rimodulare il piano di rientro approvato nel 2016: in particolare, con determinazione n. 97 del 20 maggio 2019 (trasmessa a questa Sezione con protocollo n. 594 del 8 febbraio 2021), a seguito della rimodulazione del precedente piano, è stata quantificata una quota annuale di recupero pari ad euro 19.040,24 a decorrere dall'esercizio 2019 fino al 2025. In coerenza con il piano rimodulato si precisa che alla data del 31 dicembre 2020 restano da recuperare euro 95.201,22. 10. In merito all'analisi del limite di indebitamento si specifica che il Comune nel quadriennio in esame ha rispettato il limite disposto all'art. 204 Tuel ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Tabella 6 - Limite indebitamento triennio 2015-2018

2015	2016	2017	2018
10%	4,90%	5,60%	5,45%

Fonte: Relazioni dell'Organo di revisione

Si rileva, tuttavia, che nell'esercizio 2015 la percentuale è esattamente pari allo stesso limite, che proprio a decorrere da quell'esercizio è pari al 10 per cento. Negli esercizi successivi la sostenibilità dei debiti finanziari è notevolmente migliorata come testimoniato anche dai valori registrati.

11. Dai dati forniti dall'Organo di revisione nelle relazioni ai rendiconti in esame si rileva come l'Ente abbia provveduto a riconoscere e finanziare debiti fuori bilancio per gli importi indicati nella tabella che segue.

Tabella 7 - Debiti fuori bilancio triennio 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Articolo 194 T.U.E.L.:				
- lettera a) - sentenze esecutive	10.593,37	14.682,91	17.250,16	20.719,85
- lettera b) - copertura disavanzi				
- lettera c) - ricapitalizzazioni				
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza				
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa		25.903,80		34.231,99
Totale	10.593,37	40.586,71	17.250,16	54.951,84

Fonte: Relazioni dell'Organo di revisione 2015-2018

Come si evince dalla precedente tabella i debiti fuori bilancio presentano un *trend* in aumento nel quadriennio 2015-2018 (ad eccezione del solo esercizio 2017) passando da euro 10.593,37 (2015) ed euro 54.951,84 (2018): trattasi in tutti gli esercizi in esame di debiti derivanti per la maggior parte da sentenze esecutive e per la parte residua da acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa.

In aggiunta si osserva che nella relazione al rendiconto 2017 l'Organo di revisione ha segnalato, dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto, debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 104.800,00. Tuttavia, nell'esercizio 2018 i debiti fuori bilancio riconosciuti ammontano ad euro 54.951,84 sebbene anche nell'esercizio 2018 siano stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 89.799,82 (per questi ultimi a titolo precauzionale è stata accantonata una parte dell'avanzo di amministrazione 2018).

Alla luce dell'incremento dei debiti fuori bilancio, la Sezione ricorda che la formazione di tali debiti costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari, è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni. Si raccomanda all'Ente, di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio. Si ricorda, poi, che, a seguito della riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 118 del 2011, per escludere l'emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del Tuel, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l'obbligo di accertare che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l'eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

12. In merito agli organismi partecipati, il Comune di Cepagatti ha provveduto sia alla procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni, ex articolo 24 del d.lgs. 175 del 2016 (con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 5 ottobre 2017), che alla revisione ordinaria delle partecipazioni ex articolo 20 del d. lgs. 175 del 2016, al 31 dicembre 2017, (con deliberazione di Consiglio comunale n. 98 del 27 dicembre 2018) nonché alla revisione ordinaria delle partecipazioni ex articolo 20 del d. lgs. 175 del 2016, al 31 dicembre 2018 (con

deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 27 dicembre 2019), adempiendo altresì all'obbligo di comunicazione nei confronti di questa Sezione.

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2018 ha, con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 2 ottobre 2018, debitamente inviata a questa Sezione ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del 175 del 2016, provveduto alla sottoscrizione di una quota societaria in ASMEL Consortile s.c. a r.l. per euro 1.652,10.

Le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 sono, pertanto, le seguenti:

Dirette

- ACA s.p.a. *in house providing*: quota di partecipazione, 1,45 per cento;
- Ambiente s.p.a.: quota di partecipazione 5,5 per cento in dismissione al 31 dicembre 2018;
- La Valle della Pescara: quota di partecipazione 0,8 per cento, in dismissione al 31 dicembre 2018;
- ASMEL Consortile s.c. a r.l.: quota di partecipazione 0,391 per cento.

Indirette

- attraverso ACA s.p.a.: Risorse idriche s.r.l. in liquidazione (quota di partecipazione 100 per cento) e Hidrowatt Abruzzo s.p.a. (quota di partecipazione 40 per cento);
- attraverso Ambiente s.p.a.: Ecologia s.r.l. in liquidazione (quota di partecipazione 51 per cento).

In relazione ai rapporti con i propri organismi partecipati in tutti gli anni in esame l'Organo di revisione ha rilevato:

- l'impossibilità di redigere la nota informativa dei rapporti di credito debito da redigere ai sensi dell'articolo 11 comma 6 lettera j del d.lgs. 118 del 2011 da allegare al rendiconto;
- l'inadeguatezza del sistema informativo che non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

Al riguardo si rileva come l'evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

13. Si rileva che l'Ente non ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2015, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, ai sensi del quale *“le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto*

di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale". Nella relazione al rendiconto 2015, l'Organo di revisione ha specificato che l'ammontare relativo alle spese di rappresentanza 2015 è pari ad euro 317,46, mentre per i successivi due esercizi l'Ente non ha sostenuto spese rientranti in questa tipologia. Nell'ultimo esercizio in esame l'Ente ha sostenuto spese di rappresentanza per 71,00 euro ed ha trasmesso il relativo prospetto a questa Sezione così come previsto dalla normativa.

Infine, dalla consultazione della sezione Amministrazione trasparente dedicata ai regolamenti dell'Ente, non risulta essere stato adottato il regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento in quanto, tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa - contabile in linea con le norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.

14. In ultimo, in relazione all'irregolarità segnalata dall'Organo di revisione per la mancata nomina e conseguente rimessa del conto dell'Agente contabile dell'Anagrafe e stato civile (nel triennio 2015-2017) si raccomanda all'Ente un rigoroso rispetto delle previsioni normative contenute nel codice di giustizia contabile (artt. 137-140, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto:

- l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a conseguire un adeguato accantonamento al FCDE e al fondo contenziosi, nonché a garantire il mantenimento dei parametri di sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze

di coordinamento della finanza pubblica, assicurando, altresì, il pieno rispetto degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione nonché ad una corretta rilevazione dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati;

- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Cepagatti (PE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021.

L'Estensore
Luigi Di Marco
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano Siragusa
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella Giammaria

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
26.02.2021 10:50:17
CET

